



**Comunità Montana Media Valle del Serchio**

---

**COMUNITA' MONTANA  
MEDIA VALLE DEL SERCHIO  
ZONA "D"  
(Provincia di Lucca)**

Corso Umberto I, n°100  
55023 Borgo a Mozzano, Lucca - Italia  
Tel. 0583/88346 Fax 0583/88248

Partita Iva 00980440465  
E-mail: [info@cmmediavalle.it](mailto:info@cmmediavalle.it)

**REGOLAMENTO  
PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  
IN ECONOMIA**

**Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione  
Articoli 3, comma 4, 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384  
Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

Approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana

n. 21 in data 28 Settembre 2007

Pubblicato all'albo pretorio della Comunità Montana dal 08/10/07 al 22/10/2007

*Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia - anno 2007*

**TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Modalità di esecuzione in economia.....	pag. 3
Art. 3	Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione di prezzi.....	pag. 4
Art. 4	Limiti economici agli interventi in economia.....	pag. 4
Art. 5	Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia.....	pag. 5

**TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

Art. 6	Lavori in economia.....	pag. 6
Art. 7	Forniture in economia.....	pag. 7
Art. 8	Servizi in economia.....	pag. 8
Art. 9	Interventi misti.....	pag. 10
Art. 10	Norma di salvaguardia.....	pag. 10

**TITOLO III - PROCEDIMENTO**

Art. 11	Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	pag. 11
Art. 12	Interventi in economia mediante amministrazione diretta.....	pag. 11
Art. 13	Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....	pag. 11
Art. 14	Atti della procedura.....	pag. 12
Art. 15	Scelta del contraente.....	pag. 13
Art. 16	Offerta economicamente più vantaggiosa.....	pag. 13
Art. 17	Contratti aperti.....	pag. 13
Art. 18	Mezzi di tutela.....	pag. 14

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

Art. 19	Interventi d'urgenza.....	pag. 15
Art. 20	Lavori di somma urgenza.....	pag. 15
Art. 21	Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili.....	pag. 16
Art. 22	Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette....	pag. 16
Art. 23	Disposizioni speciali per i servizi legali.....	pag. 16
Art. 24	Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	pag. 17

**TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Art. 25	Interventi affidati in economia per cottimo.....	pag. 19
Art. 26	Garanzie.....	pag. 19
Art. 27	Revisione prezzi.....	pag. 19
Art. 28	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	pag. 19
Art. 29	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo.....	pag. 19
Art. 30	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.	pag. 19

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

Art. 31	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	pag. 21
Art. 32	Inadempimenti.....	pag. 21

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33	Verifica e collaudo.....	pag. 22
Art. 34	Procedure contabili.....	pag. 22
Art. 35	Entrata in vigore.....	pag. 22

## **TITOLO I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a. in amministrazione diretta;
  - b. per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La finanziaria 2007 (art. 1 comma 449) ha riconfermato la facoltà degli enti di ricorrere alle convenzioni Consip per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento o di acquistare in via autonoma se il prezzo è inferiore a quello Consip. Inoltre ha lasciato la facoltà alle Regioni di istituire centrali di acquisto (art.1 commi: 455-456-457), anche unitamente ad altre Regioni, che operino in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede nel territorio. Tali centrali esercitano i compiti di centrale di committenza e stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, apposite convenzioni di acquisto.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00 per i lavori in economia, ed € 211.000,00 per forniture e servizi in economia.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a. l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva

normativa comunitaria in materia.

**Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

## **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

### **Art. 6 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
  - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    1. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate o per il recupero di aree dissestate da eventi calamitosi;
    2. prime opere di intervento per il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche e di bonifica;
    3. manutenzione straordinaria delle opere, impianti e reticolo idraulico consortile;
    4. prime opere per il recupero funzionale delle infrastrutture pubbliche viarie, compresi i manufatti per necessità derivanti da eventi atmosferici anche indiretti;
    5. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - b. lavori non diversamente qualificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza della Comunità Montana;
  - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione i studi di fattibilità;
  - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sedi di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
2. Possono altresì essere eseguiti lavori in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
  - a. manutenzione delle opere relative alla viabilità;
  - b. manutenzione ordinaria opere idrauliche e di bonifica e del reticolo idraulico;
  - c. ripristino funzionalità idraulica della rete scolante minore;
  - d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni della Comunità Montana;
  - e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Comunità Montana o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

- f. manutenzione di giardini, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo a verde urbano;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 7 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi dell'Ente o, comunque, a carico della Comunità Montana in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - f. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - g. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - h. combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - i. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - j. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - k. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
  - l. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
  - m. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - n. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - o. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
  - p. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - q. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a., a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - e. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 8 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore della Comunità Montana o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
  - a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
  - c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
  - d. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
  - e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f. servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
  - j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di



- riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k. servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - l. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
  - m. servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - n. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o. servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - p. servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - q. servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
  - r. servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili dell'Ente, del territorio e di manifestazioni;
  - s. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - t. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
  - b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi

siano riserve di legge;

- d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e. servizi legali di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - f. servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - g. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

### **Art. 9 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b..
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b., il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

### **Art. 10 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, entrambe le figure opereranno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità;
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso a gli impieghi della Comunità Montana o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e di trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'art. 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile e di cui all'articolo 11 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
  - a. L'oggetto del lavoro da eseguire dei beni da fornire, del servizio da prestare;
  - b. Le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c. Le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura della prestazione;
  - d. Il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e. Le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f. Il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - g. Il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite on riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- h. La dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- 3. il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
- 4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
  - a. Qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b. Quando si tratti prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestare dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - c. Quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - d. Nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
  - e. Nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

#### **Art. 14 - Atti della procedura**

- 4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
- 5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
- 6. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma ed i sinteticità dei contenuti.
- 7. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

### **Art. 15 – Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a. In base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b. In base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera b. l'esame delle offerte e la scelta del contraente sono effettuate dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta anche in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del responsabile di cui all'art. 11 che con lo stesso atto provvede all'assunzione dell'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
5. Per l'iter contrattuale si rimanda a quanto indicato nel seguente art. 16.

### **Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento e corredato delle motivazioni che hanno determinato la scelta.
3. In questo caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento. Sia che la scelta del contraente avvenga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che in base al prezzo più basso, fino ad € 20.000,00 il contratto è sostituito dalla sottoscrizione da parte della Ditta aggiudicataria del foglio patti e condizioni dell'offerta inviata e della lettera di ordinazione. Oltre 20.000,00 Euro tutti i contratti dovranno essere obbligatoriamente registrati presso all'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 17 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g., una volta stipulato il contratto nelle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a. l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;

- b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c. il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
    - a. l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
    - b. il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
  3. In casodi forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
  4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
  5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

#### **Art. 18 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

### **Art. 19 - Interventi d'urgenza**

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

### **Art. 20 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal tecnico di cui al comma 1.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio e quest'ultimo al Presidente dell'Ente.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile di cui all'art. 11 se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

### **Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
  - a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
  - b. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

### **Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7, 8 e 15 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

### **Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta della Comunità Montana.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b. di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - c. prestazioni notarili;
  - d. consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
  - e. altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.



4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a., b. ed e., il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

#### **Art. 24- Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
  - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
  - e. i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a., b., c. e d.;
  - f. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a., b., c. e d., di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a. possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b. uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    1. condizioni favorevoli per il la Comunità Montana desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
    2. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in

- alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
  4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
  5. conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
  6. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla Comunità Montana o ad altre risorse messe a disposizione dalla Comunità Montana;
  7. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a.; in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
    - a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
    - b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
    - c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla Comunità Montana, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
  6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
  7. I servizi di cui al comma 1, lettere a., b., c. e d., di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
  8. I servizi di cui al comma 1, lettere e. ed f.:
    - a. di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
    - b. di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
  9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 25 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
  - a. mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b. mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c. in forma mista tra quanto previsto alla lettera a. e quanto previsto alla lettera b., anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

### **Art. 26 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

### **Art. 27 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati dal Direttore dei Lavori e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, nel seguente modo:
  - a. per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla

- base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b. per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile dei listini degli operai.

### **Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati dal Direttore dei Lavori e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11 nel seguente modo:
  - a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b. sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
  - a. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c. dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d. dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e. dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f. dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g. dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h. dei pagamenti già effettuati;
  - i. delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j. di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

### **Art. 30- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Art. 31 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto indicante la quantità e la qualità del prodotto da acquistare.

### **Art. 32 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 33 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione.
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

### **Art. 34 - Procedure contabili**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

### **Art. 35 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.